



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**DECRETO DELEGATO 11 febbraio 2019 n.26**

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 13 della Legge 20 novembre 2018 n.147;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.1 adottata nella seduta del 6 febbraio 2019;*

*Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE DELLE UNIONI CIVILI E PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE**

### **Art. 1**

*(Registri di Stato Civile)*

1. Ai Registri di Stato Civile previsti dall'articolo 8 della Legge 12 agosto 1946 n.43 e successive modifiche, vanno aggiunti il Registro delle pubblicazioni di unione civile e il Registro delle unioni civili.
2. L'archivio dei suddetti Registri per la conservazione dell'originale di ogni Registro è presso l'Ufficio Stato Civile.
3. I Registri, prima di essere posti in uso, sono numerati e vidimati in ciascun foglio dall'Ufficiale di Stato Civile, il quale nella prima pagina di ogni Registro indica di quanti fogli si compone.
4. I Registri costituiscono una raccolta di atti pubblici.

### **Art. 2**

*(Registro delle pubblicazioni di unione civile)*

1. Il Registro per le richieste di pubblicazioni delle unioni civili, composto di fogli con moduli a stampa, è formato di due parti: nella parte prima, si iscrivono le richieste di pubblicazioni di unione civile da costituirsi nel territorio della Repubblica; nella parte seconda, le richieste di pubblicazioni pervenute dall'estero.
2. Il Registro delle pubblicazioni è parte integrante del volume degli allegati al Registro delle unioni civili.

### **Art. 3**

*(Registro delle unioni civili)*

1. Il Registro delle unioni civili, composto di fogli con moduli a stampa, è formato di due parti.

2. Nella parte prima, si iscrivono gli Atti di unione civile costituite in Repubblica avanti all'Ufficiale di Stato Civile; quest'ultimo, vestito in forma ufficiale, prima di raccogliere le sottoscrizioni delle parti dell'unione civile, deve dare lettura dell'articolo 5 della Legge 20 novembre 2018 n. 147 che regola i diritti e i doveri che nascono dall'unione. L'Ufficiale di Stato Civile, nella formazione dell'atto di unione civile, deve altresì raccogliere dalle parti le dichiarazioni di cui all'articolo 3, comma 2, della Legge n. 147/2018 relative alla trasmissione dell'Atto alle competenti Autorità estere per la registrazione e per le annotazioni.

3. Nella parte seconda, si iscrivono le dichiarazioni congiunte di scioglimento consensuale dell'unione; si trascrivono gli atti di unione civile provenienti dall'estero, gli atti riguardanti la scelta del regime patrimoniale per le unioni civili contratte all'estero e in generale, gli atti di modifica del regime patrimoniale. Si trascrivono altresì gli atti di matrimonio contratti all'estero fra persone dello stesso sesso unitamente alla richiesta congiunta delle parti di volere la registrazione con valore ed efficacia di unione civile. Parimenti, vengono trascritte le sentenze e i provvedimenti di scioglimento o cessazione dell'unione civile e in generale i provvedimenti di cui alla legge 24 aprile 1986 n.49 riguardanti l'unione. L'Ufficiale di Stato Civile è tenuto a trascrivere ogni provvedimento ordinato dall'Autorità giudiziaria.

4. L'Ufficiale di Stato Civile richiesto alla formazione dell'atto di scioglimento consensuale dell'unione civile, può ricevere e formalizzare nell'atto unicamente la volontà concorde delle parti di far cessare l'unione fra loro contratta.

#### **Art. 4** *(Annotazioni)*

1. L'Ufficiale di Stato Civile provvede ad eseguire le annotazioni relative all'unione civile costituita, a margine dell'atto di nascita degli interessati. Parimenti esegue l'annotazione di scioglimento dell'unione civile sull'atto iscritto o trascritto di costituzione della stessa nonché sull'atto di nascita degli interessati.

2. Gli atti relativi alla modifica del regime patrimoniale, vengono annotati a margine dell'atto di unione civile.

3. L'Ufficiale di Stato Civile esegue le annotazioni disposte dalle leggi e quelle ordinate dall'Autorità giudiziaria.

4. Per ogni questione o contestazione relativa alle annotazioni richieste o da eseguirsi, l'Ufficiale di Stato Civile ha l'obbligo di interpellare il Tribunale cui spetta impartire disposizioni in merito.

#### **Art. 5** *(Normativa applicabile alla formazione e tenuta dei Registri)*

1. Per la formazione e tenuta dei Registri di cui al presente decreto delegato, si applicano per quanto compatibili, le norme contenute nella Legge n. 43/1946 "Legge sull'Ordinamento per lo Stato Civile" e successive modifiche nonché, in generale, le disposizioni per la semplificazione delle procedure di cui alla Legge 26 gennaio 2006 n. 17.

#### **Art. 6** *(Certificazione dell'unione civile)*

1. Il rilascio della certificazione attestante la costituzione dell'unione civile, contiene l'indicazione dei contraenti l'unione, il luogo e la data in cui l'unione è stata costituita e qualora avvenga mediante estratto per riassunto dell'atto di stato civile, l'indicazione del regime patrimoniale dell'unione.

2. In ogni documento o atto in cui è prevista l'indicazione dello stato civile, le parti dell'unione vengono indicate con l'espressione "unito civilmente" o "unita civilmente".

3. L'Ufficiale di Stato Civile non può rilasciare la certificazione di stato libero allorché gli risulti dagli atti del Registro delle unioni civili o dalle risultanze del Registro della popolazione residente, che la persona è unita civilmente.

4. L'Ufficiale di Stato Civile è tenuto a rilasciare estratti per riassunto o per copia integrale degli atti del Registro delle unioni civili, in conformità dei moduli ufficiali a stampa utilizzati dall'Ufficio Stato Civile.

#### **Art. 7**

*(Sedi di costituzione dell'unione civile)*

1. Oltre all'Ufficio Stato Civile, i contraenti possono scegliere quale sede di costituzione dell'unione civile, la sede istituzionale del Palazzo Pubblico nonché le sedi indicate all'articolo 1 del Regolamento 15 maggio 2015 n.7; in tal caso è dovuto il pagamento della relativa tassa nell'entità prevista nella tabella contenuta nell'articolo 1 del Decreto Delegato 30 dicembre 2009 n. 179 come modificata dall'articolo 5 del Decreto Delegato 29 aprile 2015 n. 61.

2. Nelle sedi diverse dall'Ufficio di Stato Civile, l'Ufficiale di Stato Civile, nella costituzione dell'atto pubblico, è coadiuvato dal personale dell'ufficio.

#### **Art. 8**

*(Rinvio a norme applicabili)*

1. Il disposto dell'articolo 62, terzo comma, della Legge 21 dicembre 2009 n.168 relativo alla produzione di documenti ai fini delle pubblicazioni, si applica anche alle unioni civili; conseguentemente, l'atto di notorietà di cui all'articolo 2, comma 6, della Legge 20 novembre 2018 n. 147, può essere sostituito da una dichiarazione di mancanza di impedimenti resa con le formalità previste nel suddetto disposto di legge.

2. La richiesta delle pubblicazioni di unione civile e/o delle pratiche necessarie a costituire l'unione civile in Repubblica, è assoggettata all'imposta di bollo onnicomprensiva di euro 50,00 (cinquanta/00) ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Decreto Delegato 28 aprile 2015 n. 56.

3. La mancata esecuzione delle pubblicazioni nel Comune di provenienza dei contraenti l'unione, per la mancanza di una espressa normativa al riguardo nell'ordinamento dello Stato richiesto, autorizza l'Ufficiale di Stato Civile a procedere alla costituzione dell'unione civile. Qualora entrambe le parti richiedenti la costituzione dell'unione civile sono stranieri e residenti all'estero, non si dà luogo alle pubblicazioni.

4. Per la costituzione dell'unione civile in Repubblica da parte di stranieri, si applicano in quanto compatibili, le norme vigenti in materia di documentazione equipollente/equivalente delle certificazioni richieste, di cui all'articolo 3 del Decreto Delegato n.61/2015.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 11 febbraio 2019/1718 d.F.R.*

**I CAPITANI REGGENTI**

*Mirco Tomassoni – Luca Santolini*

**IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI**  
*Guerrino Zanotti*